

Civile Ord. Sez. 1 Num. 19186 Anno 2021
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**
Relatore: **FIDANZIA ANDREA**
Data pubblicazione: 06/07/2021

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

Anticipazione
bancaria e
mandato all'incasso
Onere della prova

MARCO VANNUCCI

Consigliere

MASSIMO FERRO

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere

Ud. 10/06/2021 CC
Cron. R.G.N.
8256/2015

ANDREA FIDANZIA

Consigliere - Rel.

ORDINANZA

sul ricorso 8256/2015 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., nella qualità di incorporante la Banca Agricola Mantovana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell'avvocato Claudio Scognamiglio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Castaldi Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 12, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Masciocchi, che lo rappresenta e difende

unitamente all'avvocato Alberto Bertora, giusta procura in calce al
controricorso;

-controricorrente -

contro

Fallimento Ibis S.p.a.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 334/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021
dal cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Parma ha rigettato la domanda proposta dal fallimento Ibis s.p.a. volta alla restituzione della somma di € 66.742,66 indebitamente incassata dalla Banca Agricola Mantovana, dopo il deposito della domanda di amministrazione controllata da parte della società poi fallita, a seguito di pregresse presentazioni di ri.ba. con relative anticipazioni in conto corrente e mandato all'incasso.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che la curatela, nonostante fosse un proprio onere, non aveva dimostrato, neppure chiedendo di accedere alla contabilità della fallita o alla documentazione bancaria, che le predette somme fossero state effettivamente incassate dalla banca (che aveva dedotto che le ri.ba. erano state ritirate dalla fallita per incassarle direttamente coi propri clienti), non potendosi pretendere dalla mandataria la prova negativa del mancato incasso.

La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma, ha condannato la Banca Agricola Mantovana alla restituzione in favore del fallimento Ibis s.p.a., e per esso al successore a titolo particolare intervenuto Paolo Castaldi, della somma di € 66.472,66, oltre accessori di legge.

Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, essendo state documentate la presentazione di Ri.Ba. nonché le anticipazioni come enumerate dal fallimento, non spettava alla mandante dimostrare che le somme fossero state effettivamente riscosse, spettando invece alla banca, in qualità di mandataria ed in virtù degli obblighi informativi che incombono sulla stessa, dimostrare il proprio esatto adempimento o l'impossibilità di adempiere ad essa non imputabile, o comunque che fossero stati fatti accordi di modifica o revoca delle pattuizioni successivi alla presentazione delle Ri.Ba..

Inoltre, sul rilievo che la contestata affermazione del ritiro – senza corrispettivo – delle ri.ba. era rimasta priva di dimostrazione, circostanza poco credibile essendo stato documentato che la banca aveva anticipato le relative somme, la Corte d'Appello ha ritenuto che la banca avesse riscosso importi *de quibus* non riversando indebitamente le relative somme alla curatela.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena, in qualità di incorporante della Banca Agricola Mantovana, affidandolo a due motivi.

Il sig. Paolo Castaldi, come detto, successore a titolo particolare del fallimento Ibis s.p.a., ha resistito in giudizio con controricorso.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 1713 e 1719 cod. civ..

Assume l'istituto di credito che, nel contratto di anticipazione bancaria per smobilizzo crediti con mandato all'incasso, l'obbligo della banca di riversare le somme sorge solo al momento dell'incasso dei crediti presso i debitori del cliente e non al momento del conferimento del mandato alla banca da parte dello stesso cliente, né può onerarsi la banca della prova del fatto negativo del mancato incasso. Ne consegue che sarebbe stato onere della curatela provare l'incasso da parte della banca delle Ri.Ba..

2. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 16299 del 2009) che il mandato irrevocabile "in rem propriam" all'incasso di crediti nei confronti di un terzo implica il conferimento al mandatario della legittimazione alla riscossione del credito e, stante il generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, pone a carico del mandatario stesso l'onere di provare di aver eseguito l'incarico con la dovuta diligenza, tanto è vero che se, da un lato, sul correntista grava il rischio dell'insolvenza del debitore, dall'altro, quello dello smarrimento del titolo grava sulla stessa banca, ai sensi dell'art. 1718, quarto comma, cod. civ., quale detentrica del titolo, essendo la banca medesima, quale operatore professionale, in funzione dell'adempimento del mandato all'incasso conferitole dal correntista, tenuta alla custodia, anche se non abbia specificamente accettato l'incarico (sul punto vedi anche Cass. n. 7737/2010).

Questa Corte (Cass. n. 25904 del 2009) ha, altresì, enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di mandato oneroso, l'obbligo di rendiconto gravante sul mandatario consiste nell'informare il mandante di "ciò che è accaduto" e cioè nell'affermazione di fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa, essendo onere del mandante, una volta che l'informazione doverosa sia stata resa, non solo di specificare le partite che intende mettere in discussione, ma anche di dimostrare la fondatezza degli specifici motivi di critica alla qualità dell'adempimento, con esclusione di generiche doglianze concernenti le modalità di presentazione del conto ovvero il disordine dei documenti giustificativi.

Dall'esame delle pronunce sopra citate emerge, in modo inequivocabile, che il mandatario cui sia stato conferito l'incarico di incassare somme presso terzi, proprio in virtù dell'obbligo di rendiconto che grava sullo stesso a norma dell'art. 1713 cod. civ. (nonché, peraltro, dell'obbligo, impostogli dall'art. 1710 comma 2° cod. civ., di rendere note al mandante le eventuali circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato), non può limitarsi ad allegare *sic et simpliciter* il mancato incasso delle somme, ma deve

consegnare al mandante tutta la documentazione, anche di natura contabile, idonea a descrivere e giustificare il proprio operato. Sul punto, il mandatario non è affatto onerato delle prova di un fatto negativo, bensì del fatto positivo di aver svolto l'incarico secondo buona fede, prova che può essere assolta fornendo al mandante i documenti di appoggio da cui emerge tutta l'attività svolta nell'esecuzione dell'incarico, ivi compresa l'eventualità che la mancata esecuzione (nel caso di specie l'incasso delle ri.ba.) sia stata dovuta a causa allo stesso non imputabile.

In proposito, condivisibilmente, la sopra citata Cass. n. 25904/2009, dopo aver precisato che l'obbligo di rendiconto consiste nell'indicare i fatti storici che hanno prodotto entrate ed uscite di denaro per effetto dell'attività svolta, al fine di ricostruire i rapporti di dare ed avere, con la relativa documentazione di spesa, ha affermato che è onere del mandante, "una volta che l'informazione doverosa sia stata resa" di specificare le partite che intende mettere in discussione: atteso che la mancata esecuzione del mandato all'incasso può dipendere dalle più svariate ragioni, comprensive di quelle imputabili allo stesso mandatario, quale quella dell'eventuale smarrimento del titolo (il cui rischio, come sopra anticipato, grava sul mandatario), solo alla luce della dettagliata rendicontazione da parte del mandatario delle attività svolte può addossarsi in capo al mandante un onere probatorio volto a confutare le ragioni giustificative addotte dallo stesso mandatario.

Tale impostazione è coerente con il principio già enunciato da questa Corte (vedi Cass. n. n. 13823 del 2002; conf. Cass. n. 8128/1990) secondo cui "alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, in caso di sconto, ordinario o cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell'erogazione e, pertanto, spetta alla banca, che chiedi detta restituzione, di fornire la prova dell'inadempienza del terzo".

Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:

“ In tema di anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente con mandato all’incasso, è onere della banca mandataria provare di aver eseguito il contratto secondo buona fede e, conseguentemente, che l’eventuale mancato incasso del credito dal terzo sia stato dovuto a causa ad essa non imputabile. Ne consegue che, in caso di ammissione del correntista e mandante alla procedura di amministrazione controllata in epoca successiva all’erogazione dell’anticipazione, la banca mandataria è tenuta a versare alla procedura le somme di cui non provi che il mancato incasso non a sé imputabile”.

Nel caso di specie, l’unica circostanza addotta dalla Banca per giustificare il mancato incasso delle Ri.Ba. è quella, non documentata secondo la ricostruzione fattuale della Corte d’Appello, di aver provveduto – senza corrispettivo - alla restituzione delle ricevute alla società poi fallita affinché quest’ultima incassasse direttamente i crediti nei confronti dei clienti.

Proprio la ritenuta inverosimiglianza di tale spiegazione ha indotto la stessa Corte di merito ad accertare, alla luce di una prova logica fondata su presunzioni, che, in realtà, l’incasso delle somme da parte della banca fosse effettivamente avvenuto.

Quest’ultima argomentazione svolta dalla Corte d’Appello, che costituisce senza dubbio un’autonoma *ratio decidendi* (rispetto a quella che ha addossato alla banca mandante l’onere di provare di aver eseguito il mandato secondo buona fede e il dedotto mancato incasso per causa non imputabile) non è stata specificamente censurata dall’istituto di credito, il quale, nel proprio ricorso per cassazione, non ha preso alcuna posizione né sulla ritenuta inverosimiglianza da parte della Corte d’Appello dell’avvenuta restituzione, senza corrispettivo, delle Ri.Ba. dalla banca alla correntista, né sulle conseguenze giuridiche che la stessa Corte di merito ne ha tratto.

In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva

l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 2017).

3. Con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., costituito dal presupposto per l'insorgere dell'obbligo della banca (incasso della somma).

4. Il motivo è infondato, non avendo affatto la Corte d'appello omesso l'esame del presupposto per l'insorgere dell'obbligo della banca, essendo stato, viceversa, proprio ritenuto dalla Corte d'Appello, alla luce di una prova presuntiva, che tale incasso da parte della Banca fosse effettivamente avvenuto, o comunque, in via alternativa, che non fosse tenuta la curatela a fornire la prova di tale incasso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la banca ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 6.200, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma in data 10.06.2021

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

